

# **EEMS ITALIA S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE EURO 21.798.560 SOTTOSCRITTO E VERSATO

SEDE SOCIALE IN CITTADUCALE (RI)

NUMERO ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI RIETI AL N. RI059-4324

PARTITA I.V.A. N. 00822980579

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI EEMS ITALIA S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 (REGOLAMENTO EMITTENTI) ED IN CONFORMITA' CON L'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

*Signori Azionisti,*

*in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Eems Italia S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le proposte di modifica statutaria, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria presso la sala convegni del Palazzo Sanizi Congressi e Conferenze, in Rieti, via Sanizi, n. 2 per il giorno 17 gennaio 2011, alle ore 10.30, in prima convocazione, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 gennaio 2011, stessi ora e luogo, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno 19 gennaio 2011 stessi ora e luogo.*

*In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:*

### **Parte straordinaria:**

*1. Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 16, 25 e 27 dello Statuto sociale e di inserimento dell'articolo 24-bis dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

**1. Motivazioni della proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 16, 25 e 27 dello Statuto sociale e di inserimento dell'articolo 24-bis dello Statuto sociale.**

*Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri nella riunione n. 79 del 22 gennaio 2010 e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 2010, è giunta a completamento la fase di recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 31 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.*

*Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE apporta, fra l'altro, una lunga serie di modifiche al codice civile e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), rendendo necessario e/o opportuno modificare lo Statuto sociale di EEMS Italia S.p.A., al fine di mantenerlo conforme alla normativa vigente. In base alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 27/10, le principali disposizioni introdotte dalla riforma si applicheranno infatti alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010.*

*Con l'occasione, come viene nel seguito più in dettaglio precisato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di approvare alcune ulteriori modifiche allo Statuto che, seppure non legate al recepimento della menzionata Direttiva, appaiono opportune in quanto, ad esempio, connesse a novità normative che diverranno a breve applicabili (v. la disciplina sulle operazioni con le parti correlate).*

*Inoltre, sempre traendo opportuna occasione da codesta riunione assembleare si propone di espungere dal testo dell'art. 5 dello Statuto alcune parti ormai prive di rilevanza (in relazione a deliberazioni di aumento del capitale sociale a compendio di warrants esaurite e/o i cui termini di esecuzione sono spirati).*

§§§

*In estrema sintesi, il Decreto che recepisce la Direttiva 2007/36/CE reca disposizioni in materia di partecipazione ai lavori assembleari e di accesso alle informazioni da parte degli azionisti in funzione dell'intervento in assemblea, prevedendo, tra l'altro:*

*(i) specifiche disposizioni in merito alla convocazione dell'assemblea degli azionisti, in particolare con riguardo al profilo dei termini temporali e del contenuto dell'avviso di convocazione;*

*(ii) l'introduzione nel nostro ordinamento del principio della data di "registrazione" (c.d. "record date"), in base al quale è legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea chi risulti titolare del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data della riunione assembleare;*

*(iii) nuove specifiche regole sulla facoltà di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno delle assemblee, di porre domande sulle stesse, nonché di esercitare il voto tramite delega, inclusa la facoltà di designare un rappresentante mediante mezzi elettronici;*

*(iv) nuovi termini per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi amministrativo e di controllo;*

*(v) altre facoltà, rimesse all'autonomia statutaria (tra le quali le facoltà: di inserire la cd. "assemblea di unica convocazione"; di chiedere – con oneri a proprio carico – agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano vietato la comunicazione degli stessi; di consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica;*

di prevedere dividendi maggiorati per gli azionisti diversi da quelli di maggioranza; di designare o meno soggetti deputati a raccogliere le deleghe degli azionisti per la partecipazione all'assemblea).

§§§

Va precisato che non tutte le novità introdotte implicano un'attività di adeguamento delle disposizioni statutarie, in quanto talune di esse sono da considerarsi automaticamente efficaci, a prescindere da un loro espresso recepimento nello Statuto; dall'altro lato, l'opportunità di recepire tutte le facoltà inserite dalla riforma va valutata di caso in caso. In particolare il Consiglio di Amministrazione di Eems Italia S.p.A. osserva quanto segue.

1) Nella proposta di modifica dello Statuto sociale vigente che Vi sottoponiamo, il Consiglio di Amministrazione ha optato per un intervento di regola minimale, rinviando, laddove possibile, al “rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente”: si tratta di una scelta flessibile che si ritiene opportuna anche al fine di evitare la necessità di continui interventi statutari a fronte di riforme della legge o della normativa secondaria.

Si propone di modificare in tal senso:

- l'art. 11 dello Statuto sociale, introducendo un rinvio alle norme di legge per quanto riguarda i termini ed i limiti per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei Soci;
- l'art. 12 introducendo un rinvio, nell'ambito delle modalità e dei termini di convocazione dell'Assemblea e del contenuto dell'avviso di convocazione, alla normativa di volta in volta vigente;
- l'art. 13 eliminando l'obbligo di preventivo deposito di cui all'art. 2370, secondo comma, codice civile, rinviando in tema di legittimazione all'intervento in Assemblea alla normativa vigente alla normativa vigente;
- gli artt. 16 e 25 che disciplinano le regole di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rinviando – tra l'altro – ai termini di deposito e pubblicazione delle liste stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta in vigore.

Si precisa inoltre che, conformemente alla nuova lettera delle norme del codice civile applicabili, in materia di legittimazione all'intervento in Assemblea i precedenti riferimenti ai “soci” sono stati sostituiti con i “titolari del diritto di voto”.

Con riferimento all'art. 11, si precisa inoltre che è stata adeguata al nuovo disposto dell'art. 2367 codice civile la soglia di capitale sociale richiesta per la convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci passando da un decimo ad un ventesimo del capitale sociale.

All'art. 12 è stata specificata la possibilità di indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, una unica data di convocazione.

2) Il nuovo art. 135-novies, comma 6 T.U.F. (Rappresentanza nell'assemblea), prevede la possibilità per gli Azionisti di conferire la delega con modalità elettroniche, deferendo al Ministero della Giustizia il compito di stabilire "con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica", e delegando le società a indicare "nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare". Si presenta pertanto la necessità per la Società di inserire nell'art. 13 dello Statuto sociale almeno una modalità di notifica in via elettronica delle deleghe che è stata individuata nell'utilizzo della posta elettronica certificata; la Società avrà pertanto cura di indicare nei futuri avvisi di convocazione dell'Assemblea anche l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale gli Azionisti potranno notificare le deleghe conferite.

3) Con riferimento all'opzione che la Società designi essa stessa un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire le loro deleghe, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, al momento, di non aderire a tale indicazione per non aggravare di oneri aggiuntivi la Società, e pertanto Vi propone di approvare le modifiche che escludono tale indicazione nell'art. 13 dello Statuto sociale.

Inoltre l'organo amministrativo ha ritenuto al momento di non apportare allo Statuto sociale ulteriori modifiche volte, ad esempio, a consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, o ad introdurre la facoltà di identificare "in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico" i propri Azionisti, attraverso gli intermediari, atteso tra l'altro che gli Azionisti possono comunque vietare la comunicazione dei propri dati identificativi; si è inoltre ritenuto non opportuno al momento proporre l'introduzione di diritti a dividendi maggiorati.

4) Come detto, con l'occasione della presente Assemblea l'organo amministrativo propone altresì di:

- modificare il dettato dell'art. 5 dello Statuto sociale al fine di eliminare riferimenti non più rilevanti;
- introdurre un nuovo testo nell'art. 24-bis, in materia di operazioni con parti correlate a seguito dell'emanazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificata da ultimo con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010), prevedendo – in osservanza della nuova disciplina – che in situazioni di urgenza la Società possa avvalersi della facoltà concessa dalla regolamentazione Consob, di derogare alle regole ordinarie che disciplinano l'approvazione delle operazioni con le parti correlate;
- modificare la rubrica e il testo dell'art. 25 e dell'art. 27 dello Statuto sociale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti.

§§§

In definitiva si propone pertanto di riformulare gli articoli **5, 11, 12, 13, 16, 24-bis, 25 e 27** dello Statuto sociale e di inserimento dell'articolo 24-bis dello Statuto sociale come meglio esposto nel testo di seguito riportato.

Siete dunque convocati a deliberare, con le maggioranze richieste in sede straordinaria, sulla proposta di modifica che abbiamo ritenuto opportuno presentare per le ragioni appena sopra illustrate, anche in conseguenza delle modifiche normative occasionate dal recepimento in Italia delle Direttive 2007/36/CE e 2006/43/CE e dalla Delibera Consob n. 17221/10.

*Tali modifiche, non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile, non attribuiscono agli Azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.*

§ § §

**2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.**

*Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 24 luglio 2000 ha deliberato di aumentare in modo scindibile il capitale sociale, per un importo massimo di nominali EURO 1.365.000 (unmilione trecentosessantacinquemila), corrispondente ad un numero massimo di 2.730.000 (duemilioni settecentotrentamila) azioni ordinarie, con sovrapprezzo totale di EURO 2.020.200 (duemilioni ventimiladuecento), a compendio di warrants di durata decennale da assegnarsi ad alcuni dipendenti e consulenti della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, cod. civ. dando mandato, a norma dell'art. 2439 cod. civ., all'organo amministrativo di portare a compimento il suddetto aumento di capitale entro il termine di scadenza dei warrant.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p> <p><del>L'Assemblea straordinaria del 24 luglio 2000 ha deliberato di aumentare in modo scindibile il capitale sociale, per un importo massimo di nominali EURO 1.365.000 (unmilione trecentosessantacinquemila), corrispondente ad un numero massimo di 2.730.000 (duemilioni settecentotrentamila) azioni ordinarie, con sovrapprezzo totale di EURO 2.020.200 (duemilioni ventimiladuecento), a compendio di warrants di durata decennale da assegnarsi ad alcuni dipendenti e consulenti della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, cod. civ. dando mandato, a norma dell'art. 2439 cod. civ., all'organo amministrativo di portare a compimento il suddetto aumento di capitale entro il termine di scadenza dei warrant.</del></p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p>straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>Gli Amministratori devono convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>Gli Amministratori devono convocare <b>a norma di legge</b> l'assemblea <del>entro 10 giorni dalla richiesta</del> quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un <b>ventesimo</b> del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali, <b>a norma di legge</b>, l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è convocata ai sensi di legge mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale e su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera".</p> <p>Qualora le azioni della Società non siano quotate su un mercato regolamentato, la convocazione potrà essere alternativamente effettuata mediante comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee di seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è convocata, <b>con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, ai sensi di legge</b> <del>mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare</del> <del>nonché</del> <del>del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza</del> <b>nonché delle ulteriori informazioni prescritte dalla normativa – anche regolamentare – vigente, da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente in Gazzetta Ufficiale e su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera".</b></p> <p>Qualora le azioni della Società non siano quotate su un mercato regolamentato, la convocazione potrà essere alternativamente effettuata mediante comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p><del>Nell'avviso</del> <b>L'avviso di convocazione può indicare una unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa, l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche la potrà essere prevista una data di seconda ed</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee di seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
<p align="center"><b>Articolo 13</b></p> <p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea i possessori, secondo le leggi di circolazione del titolo in vigore, di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano depositato i titoli azionari o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati o per i quali sia stata ricevuta dalla società, da parte dell'intermediario depositario, comunicazione delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge, in osservanza delle limitazioni dettate dall'art. 2372 del Codice Civile e delle disposizioni degli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p align="center"><b>Articolo 13</b></p> <p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea i <b>possessori soggetti, secondo le leggi di circolazione del titolo in vigore, di azioni aventi</b> cui spetti il diritto di voto in quella assemblea <b>per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente che abbiano depositato i titoli azionari o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati o per i quali sia stata ricevuta dalla società, da parte dell'intermediario depositario,</b> comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p> <p>Ogni <del>socio</del> <b>soggetto</b> che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega <b>da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente. scritta rilasciata ai sensi di legge, in osservanza delle limitazioni dettate dall'art. 2372 del Codice Civile e delle disposizioni degli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.</b></p> <p>La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – di volta in volta vigenti.</p> <p>La Società non designa rappresentanti ai quali i Soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.</p>
<p align="center">ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita</p>	<p align="center">ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita</p>



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci proponenti su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante deposito presso la sede della Società, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo</p>	<p>dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società <del>e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci proponenti su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</del> La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante <del>deposito presso la sede della Società, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati.</del> <b>apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società</b></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</p> <p>ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il</p>	<p>148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</p> <p>ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>Amministratori nominati sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b> <b>Articolo 24-bis</b></p> <p><b>Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE</b> Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi</p>	<p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE</b> Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.</p> <p>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per “materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa” si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per “settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa” devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:</p> <p>l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o entro il termine diversamente stabilito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di</p>	<p>dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.</p> <p>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per “materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa” si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per “settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa” devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:</p> <p>l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti <b>iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</b></p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano,</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della partecipazione detenuta.</p> <p>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</p> <p>Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p>	<p>dovranno essere depositate presso la sede legale della Società <b>nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare – di volta in volta in vigore. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.</b></p> <p><del>e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o entro il termine diversamente stabilito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</del></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della partecipazione detenuta.</p> <p>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</p> <p>Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p> <p><b>Fino a quando la Società è qualificabile come “ente</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p>di interesse pubblico” ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CEE sulla revisione legale dei conti, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale.</p>
<p><b>CONTROLLO CONTABILE</b>            Articolo 27</p> <p>Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</p> <p>L’incarico del controllo contabile è conferito dall’assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi ovvero, qualora le azioni della società fossero quotate su un mercato regolamentato per la durata di nove esercizi. L’incarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 3 anni dalla data di cessazione del precedente incarico.</p> <p>Il compenso dovuto all’organo di controllo contabile sarà determinato dall’assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p><b>CONTROLLO CONTABILE            REVISIONE LEGALE</b>            Articolo 27</p> <p><del>Il controllo contabile</del> <b>La revisione legale dei conti</b> della Società è esercitata <del>a norma di legge da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</del></p> <p><del>Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</del></p> <p>L’incarico <del>del controllo contabile per la revisione legale dei conti</del> è conferito dall’assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata <b>prevista dalle norme di volta in volta applicabili di 3 (tre) esercizi ovvero, qualora le azioni della società fossero quotate su un mercato regolamentato per la durata di nove esercizi.</b></p> <p>L’incarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 3 anni dalla data di cessazione del precedente incarico.</p> <p>Il compenso dovuto <del>all’organo di controllo contabile</del> <b>al soggetto incaricato della revisione legale dei conti</b> sarà determinato dall’assemblea ordinaria dei soci.</p>

Milano, 19 ottobre 2010

*Per il Consiglio di Amministrazione*  
*Il Presidente*  
*Prof. Raffaele Nobili*